



Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione contro gli abusi di fiducia

Edizione 10.2024

L'essenziale in breve	4
-----------------------	---

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	6
A2	Validità territoriale	6
A3	Validità temporale	6
A4	Durata del contratto	7
A5	Disdetta del contratto	7
A6	Premi	7
A7	Franchigia	7
A8	Obblighi di diligenza e altri obblighi	7
A9	Obblighi d'informazione	7
A10	Aggravamento o riduzione del rischio	8
A11	Principato del Liechtenstein	8
A12	Diritto applicabile e foro competente	8
A13	Luogo di adempimento	8
A14	Sanzioni	8

Parte B Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1	Rischio assicurato	9
B2	Sedi assicurate	9
B3	Esclusioni generali	9

Parte C Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1	Assistenza in caso di crisi	11
C2	Abuso dell'identità dell'impresa	11
C3	Pene convenzionali	11

Parte D Sinistro

D1	Prestazioni	12
D2	Franchigia	12
D3	Avviso di sinistro e obblighi d'informazione	13
D4	Trattamento del sinistro	13
D5	Buona fede contrattuale	13
D6	Diritto di regresso	13
D7	Regresso contro le imprese assicurate	14
D8	Prescrizione relativa al contratto di assicurazione	14

Parte E

Definizioni

E1	Cyber-evento	15
E2	Dati elettronici	15
E3	Denial of Service (DoS)	15
E4	Terzi	15
E5	Valori pecuniari	15
E6	Attacchi di hacker	15
E7	Sistemi IT	15
E8	Programmi nocivi	15
E9	Sinistro in serie	15
E10	Social engineering (human hacking)	15
E11	Reati e altri atti intenzionali	16
E12	Autore dell'atto	16
E13	Danni patrimoniali	16
E14	Imprese assicurate	16
E15	Anno di assicurazione	16
E16	Persone di fiducia	16
E17	Rappresentanti delle imprese assicurate	16

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Cosa è assicurato?

L'assicurazione copre i danni patrimoniali (rientra in tale novero ai sensi della disposizione E11 delle CGA anche il furto di valori pecuniari, dati e cose) subiti da un'impresa assicurata a seguito di reati o altri atti intenzionali

- da parte di persone di fiducia o di terzi,
- se l'impresa assicurata stessa è tenuta a un risarcimento danni nei confronti di un soggetto terzo,
- a seguito di un attacco di social engineering,
- a seguito di rivelazione di segreti aziendali e commerciali.

L'assicurazione copre inoltre le spese

- per l'accertamento del danno e per la procedura giudiziale,
- in relazione a violazioni delle norme sulla protezione dei dati,
- per la comunicazione in caso di crisi (costi di reputazione),
- per la prevenzione di ulteriori sinistri di natura analoga (consulenza in caso di crisi).

L'esatta estensione della copertura è riportata nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Si tratta di un'assicurazione danni ai sensi della Legge sul contratto di assicurazione.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

L'assicurazione non copre:

- i danni patrimoniali in relazione a sedi al di fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein,
- i danni patrimoniali causati da una persona di fiducia che detiene una partecipazione finanziaria superiore al 30% in un'impresa assicurata,
- gli atti commessi da una persona di fiducia che ha già causato un danno patrimoniale a seguito di abuso di fiducia, laddove una persona incaricata della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate sia venuta a conoscenza di tale fattispecie,
- multe e risarcimenti a carattere punitivo,
- danni patrimoniali indiretti, come le interruzioni d'esercizio,
- danni corporali e materiali,
- danni patrimoniali in relazione a cyber-eventi.

L'esatta estensione della copertura e le esclusioni sono riportate nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

AXA paga

- il danno patrimoniale subito dall'impresa assicurata (danno proprio),
- l'ammontare che un'impresa assicurata è tenuta a pagare al danneggiato, a titolo di risarcimento, in virtù della sua responsabilità civile legale,
- le spese per la difesa contro le pretese ingiustificate nell'ambito dei sinistri coperti.

Eventuali limitazioni delle prestazioni o dei massimali speciali sono indicati nella proposta e nella polizza.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

L'importo del premio è riportato nella polizza. Il premio scade il primo giorno di ogni anno di assicurazione.

Quali sono i principali obblighi a carico dello stipulante?

Lo stipulante e le imprese assicurate hanno l'obbligo di

- dare avviso quanto prima ad AXA circa il verificarsi di un evento le cui probabili conseguenze potrebbero interessare l'assicurazione,
- dietro apposita richiesta, informare AXA in modo circostanziato e veritiero circa il momento, le circostanze e l'entità del danno,
- dietro richiesta di AXA, promuovere un'azione penale, avanzare richiesta di risarcimento nei confronti dei responsabili del danno e cedere ad AXA stessa la rispettiva pretesa,
- notificare per iscritto ad AXA un aggravamento del rischio in modo tempestivo, e comunque non oltre la fine dell'anno di assicurazione,
- eliminare a proprie spese qualsiasi pericolo che potrebbe provocare un sinistro assicurato.

Ulteriori obblighi e doveri sono specificati nelle presenti condizioni contrattuali e nell'offerta/nella polizza.

Quando deve essere presentata la notifica di sinistro?

Qualora si verifichi un evento che potrebbe prevedibilmente interessare l'assicurazione, le aziende assicurate devono darne avviso quanto prima ad AXA.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella polizza.

Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto di assicurazione si estingue alla data indicata nella polizza.

Quali danni sono assicurati dal punto di vista temporale?

L'assicurazione copre i danni patrimoniali che si verificano durante il periodo di validità della polizza. È determinante la prima presa di conoscenza del danno patrimoniale da parte di un rappresentante di un'impresa assicurata che al contempo non sia anche l'autore del danno stesso.

Come si può esercitare il diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare il contratto con AXA entro 14 giorni dal momento in cui l'ha accettato. Questo termine è considerato come rispettato se la revoca viene comunicata ad AXA entro l'ultimo giorno del termine utile per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

La revoca comporta l'obbligo di rimborso delle prestazioni già percepite.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Principato del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi o di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali definizioni trovano applicazione?

I principali concetti sono illustrati nelle «Definizioni» riportate nella Parte E.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

AXA utilizza i dati in conformità con le disposizioni di legge applicabili. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo [AXA.ch/data-protection](https://www.axa.ch/data-protection).

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

A2 Validità territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo.

A3 Validità temporale

A3.1 Validità della polizza

L'assicurazione copre i danni patrimoniali che si verificano durante il periodo di validità della polizza. Il periodo temporale di validità corrisponde

- alla durata contrattuale della presente polizza,
- alla durata contrattuale dei contratti eventualmente sostituiti dalla presente polizza presso AXA,
- alla durata di un'assicurazione per i rischi postumi riconosciuta da AXA.

A3.2 Momento di sopravvenienza del sinistro

È determinante la prima presa di conoscenza del danno patrimoniale da parte di un rappresentante di un'impresa assicurata che al contempo non sia anche l'autore del danno stesso. Per i danni di responsabilità civile ai sensi della disposizione B1.2, è determinante la presa di conoscenza da parte di AXA, a condizione che sia avvenuta in un momento precedente. Le prestazioni di AXA e il relativo limite massimo si basano sulle condizioni del contratto di assicurazione (comprese quelle concernenti le somme assicurate e le franchigie) in vigore nel momento in cui si è preso conoscenza del danno per la prima volta.

A3.3 Sinistro in serie

Nel caso di un sinistro in serie, è considerato come momento dell'occorrenza del danno per tutti i danni patrimoniali la prima presa di conoscenza del primo evento appartenente alla serie da parte di un rappresentante di un'impresa assicurata che non sia anche l'autore del danno stesso. Per i danni di responsabilità civile ai sensi della disposizione B1.2, è determinante la presa di conoscenza da parte di AXA, a condizione che sia avvenuta in un momento precedente. Se la prima presa di conoscenza risale a prima dell'inizio del contratto, tutte le pretese per i danni patrimoniali di tale serie non sono assicurate.

A3.4 Ampliamento delle prestazioni o della copertura assicurativa

In caso di ampliamento delle prestazioni assicurate o dell'estensione della copertura, la copertura secondo le nuove convenzioni è operante soltanto a condizione che,

prima dell'entrata in vigore della modifica contrattuale, nessun rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) fosse a conoscenza di un atto di cui alla disposizione B1.

A3.5 Assicurazione del rischio precedente

I danni patrimoniali causati antecedentemente alla prima entrata in vigore del contratto sono assicurati soltanto se lo stipulante può dimostrare verosimilmente che all'atto della stipulazione del contratto nessun rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso) fosse a conoscenza del danno.

A3.6 Assicurazione del rischio postumo

A3.6.1 In caso di uscita di una società affiliata

In caso di uscita di una società affiliata dalla cerchia delle imprese assicurate, l'assicurazione copre i danni patrimoniali verificatisi nel periodo in cui tale società era ancora inclusa nella copertura, se il danno patrimoniale è stato causato dimostrabilmente prima dell'uscita, tuttavia a condizione che un rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) sia venuto a conoscenza della fattispecie soltanto entro 90 giorni. Se il sinistro dichiarato è coperto del tutto o in parte anche da un altro contratto di assicurazione, la presente copertura dei rischi postumi esente da premi non trova applicazione.

A3.6.2 In caso di estinzione dell'assicurazione

Se il contratto viene disdetto da AXA o dallo stipulante oppure non viene più rinnovato, trova applicazione quanto segue:

- **Assicurazione dei rischi postumi esente da premi per un periodo di 90 giorni**

AXA concede allo stipulante automaticamente un'assicurazione dei rischi postumi esente da premi per un periodo di 90 giorni. L'assicurazione trova applicazione per i danni patrimoniali causati dimostrabilmente prima della scadenza dell'ultima durata contrattuale prevista dalla polizza, tuttavia a condizione che un rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) abbia preso conoscenza della fattispecie soltanto entro questo periodo di 90 giorni. Le prestazioni di AXA sono limitate alla parte non ancora utilizzata della somma assicurata o del massimale speciale disponibile per l'ultimo anno di assicurazione.

Se il sinistro è coperto del tutto o in parte da un altro contratto di assicurazione, la copertura dei rischi postumi esente da premi non trova applicazione.

- **Assicurazione dei rischi postumi soggetta a pagamento di premio per un periodo fino a 60 mesi**

Dietro pagamento di un premio supplementare, lo stipulante ha inoltre la possibilità di concordare un'assicurazione imprescrittibile dei rischi postumi con una durata massima di 60 mesi a partire dalla scadenza dell'ultima durata contrattuale. Nell'ambito della polizza sono assicurati i danni patrimoniali causati dimo-

strabilmente prima della scadenza dell'ultima durata contrattuale prevista dalla polizza, laddove un rappresentante di un'impresa assicurata (tranne l'autore stesso del danno) abbia preso conoscenza della fattispecie soltanto entro il termine concordato.

L'assicurazione dei rischi postumi deve essere richiesta per iscritto ad AXA al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'ultima durata contrattuale.

AXA si riserva il diritto di stabilire di conseguenza le condizioni e il premio dell'assicurazione dei rischi postumi.

Sono fatte salve le disposizioni A4, 3° capoverso.

La notifica del sinistro deve pervenire ad AXA al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'assicurazione dei rischi postumi. In caso contrario, in deroga parziale alla disposizione A8.1 non trova applicazione alcuna copertura assicurativa.

A4 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza, il contratto si rinnova tacitamente di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui la persona che presenta la proposta ha ricevuto la relativa notifica. In questo caso, detta persona è tenuta a pagare il premio in misura proporzionale alla durata effettiva della copertura provvisoria.

Se contro lo stipulante viene avviata la procedura fallimentare, il contratto rimane in vigore e l'amministrazione del fallimento è tenuta all'adempimento dello stesso.

A5 Disdetta del contratto

A5.1 Disdetta ordinaria

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), per la fine di ogni anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

A5.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa le prestazioni, lo stipulante può disdire il contratto entro e non oltre 14 giorni da quando è venuto a conoscenza della corresponsione delle prestazioni. La copertura assicurativa cessa dopo 30 giorni dal momento in cui AXA ha ricevuto la disdetta.

AXA rinuncia al diritto di disdetta in caso di sinistro.

A5.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.5 e A10.1.6.

A6 Premi

A6.1 Importo e scadenza del premio

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A6.2 Calcolo dei premi

Ai fini del calcolo dei premi sono determinanti le persone di fiducia ai sensi della disposizione E16 lett. a) – c) che lavorano per conto delle aziende assicurate in occasione della stipulazione o del rinnovo del contratto. Il premio viene calcolato sulla base del numero di posti di lavoro a tempo pieno (full-time equivalenti a tempo pieno/ETP), senza praticanti e apprendisti. Il calcolo esatto del premio è indicato nella polizza

A7 Franchigia

Fa stato quanto indicato alla disposizione D2.

A8 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A8.1 Violazione degli obblighi contrattuali e dell'obbligo di notifica

Se le imprese assicurate violano un obbligo a loro incombente (ad es. A8.2, D4.1, D4.2.3) o l'obbligo di notifica e di informazione (ad es. A10.1.4, D3), la copertura assicurativa si estingue. La copertura assicurativa conserva tuttavia i suoi effetti, se le imprese assicurate provano che la violazione non ha avuto alcun effetto sull'insorgere dell'evento assicurato e sull'entità delle prestazioni dovute da AXA o che, in base alle circostanze, la violazione non è imputabile a colpa.

A8.2 Eliminazione di una fattispecie di pericolo

Le imprese assicurate sono tenute a eliminare a proprie spese qualsiasi situazione pericolosa che potrebbe provocare un danno. AXA può esigere che la fattispecie di pericolo venga rimossa entro un termine adeguato.

A8.3 Obblighi di diligenza e altri obblighi in caso di sinistro

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni D3 e D4.

A9 Obblighi d'informazione

A9.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A9.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto dalle disposizioni A10.1.4 e A10.2.

A9.3 Sinistro

Fa stato quanto indicato alla disposizione D3.

A10 Aggravamento o riduzione del rischio

A10.1 Aggravamento del rischio

A10.1.1 Persone di fiducia di nuova inclusione nella polizza

Qualora dopo la stipulazione del contratto alla cerchia delle persone assicurate si aggiungano ulteriori persone di fiducia ai sensi della disposizione E16, l'assicurazione è estesa, dall'entrata in servizio, anche a tali persone (copertura automatica).

A10.1.2 Aziende di nuova inclusione nella polizza

Se lo stipulante costituisce o rileva un'impresa con una partecipazione superiore al 50%, a partire dal momento della fondazione o dell'acquisizione anche questa è considerata come impresa assicurata, a condizione che la sede sia ubicata in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein e che lo scopo aziendale sia identico a quello dello stipulante (copertura automatica).

A10.1.3 Modifica di circostanze sostanziali

In caso di cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio e del quale le parti contraenti hanno determinato l'entità nelle risposte alle domande della proposta, la copertura assicurativa si estende anche a tali attività nell'ambito delle condizioni contrattuali (copertura automatica).

A10.1.4 Obblighi di notifica

Al più tardi entro la fine dell'anno di assicurazione, lo stipulante è tenuto a notificare per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail) ad AXA l'aggravamento del rischio, specificando in particolare le seguenti indicazioni:

- numero di impieghi a tempo pieno (ETP) ai sensi della disposizione A6.2, laddove tale cerchia superi il numero massimo di ETP concordato nella polizza,
- nome, domicilio, forma giuridica, scopo aziendale, entità della partecipazione e numero di impieghi a tempo pieno (ETP) delle persone di fiducia ai sensi della disposizione A6.2 per le imprese di nuova aggiunta,
- cambiamenti dei fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio.

A10.1.5 Diritti di AXA

Per l'azienda aggiunta ex novo o il rischio modificato, AXA si riserva la facoltà di

- ridefinire premio e condizioni con effetto retroattivo,
- rifiutare l'assunzione,
- disdire il contratto entro 14 giorni da quando ha ricevuto la relativa notifica.

Per le persone di fiducia di nuova aggiunta ai sensi della disposizione A6.2, AXA può riscuotere il premio secondo la tariffa vigente con effetto retroattivo a partire dalla loro data d'ingresso.

Se AXA rifiuta di accettare la nuova azienda o di assumere il rischio modificato, oppure dà la disdetta del contratto, la copertura automatica e/o il contratto si estinguono dopo 30 giorni dalla data di ricezione, da parte dello stipulante, del rifiuto o della disdetta in forma scritta.

AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.6 Diritto di disdetta dello stipulante

Da parte sua, lo stipulante ha la facoltà di disdire il contratto entro 14 giorni se le parti non riescono a raggiungere un accordo in merito al nuovo premio o alle nuove condizioni. AXA ha diritto al premio corrispondente al nuovo rischio, e ciò a contare dal momento in cui ha avuto effetto l'assicurazione fino all'estinzione della copertura provvisoria e/o del contratto.

A10.1.7 Copertura della differenza nella garanzia

Se per il rischio sopraggiunto è operativa un'altra assicurazione contro gli abusi di fiducia che è tenuta a erogare prestazioni per lo stesso sinistro o lo stesso sinistro in serie, in deroga alla disposizione D1.3.3 AXA corrisponde soltanto la parte dell'indennizzo che eccede la somma assicurata o il massimale speciale dell'altra assicurazione contro gli abusi di fiducia (copertura della differenza nella garanzia).

A10.2 Riduzione del rischio

In caso di sensibile riduzione del rischio, lo stipulante è autorizzato a disdire il contratto, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail), nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane oppure a chiedere una riduzione del premio.

Se lo stipulante chiede una riduzione del premio, AXA riduce di conseguenza il premio a decorrere dal pervenimento della relativa comunicazione dello stipulante.

Se lo stipulante non è d'accordo con la riduzione del premio, può disdire il contratto entro 30 giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione del nuovo premio nel rispetto di un termine di preavviso di quattro settimane, per iscritto o in altra forma testuale (ad es. e-mail).

A11 Principato del Liechtenstein

Se un'impresa assicurata ha il proprio domicilio o la propria sede nel Principato del Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono per analogia alle corrispondenti norme di legge del Liechtenstein.

A12 Diritto applicabile e foro competente

A12.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A12.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione, incluse le azioni di imprese assicurate o terze parti relative a prestazioni, sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, esclusivamente i tribunali ordinari di tale Paese.

A13 Luogo di adempimento

Eventuali indennizzi all'impresa assicurata o terzi derivanti dal presente contratto sono da corrispondere esclusivamente presso la sede dello stipulante o presso la sede di AXA.

A14 Sanzioni

La copertura assicurativa non è operante se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni generali

B1 Rischio assicurato

B1.1 Danni propri

B1.1.1 Danni causati da una persona di fiducia

- **Danni conseguenti a reati o ad altri atti intenzionali**
L'assicurazione copre i danni patrimoniali (ai sensi della disposizione E11 rientra in tale novero anche il furto di valori pecuniari, dati e cose) subiti da un'impresa assicurata a seguito di reati o altri atti intenzionali commessi da una persona di fiducia. Questi danni sono assicurati anche se la persona di fiducia ha commesso il reato o l'atto intenzionale di diversa natura congiuntamente a un altro soggetto terzo.

- **Danni conseguenti a rivelazione di segreti aziendali e commerciali**
L'assicurazione copre anche i danni patrimoniali arrecati a un'impresa assicurata a seguito della rivelazione illecita di segreti aziendali e commerciali. In deroga alla disposizione B3.4, in tali fattispecie è coperto anche il mancato guadagno dell'impresa assicurata.

B1.1.2 Danni causati da terzi

- **Social engineering (human hacking)**
L'assicurazione copre i danni patrimoniali subiti da un'impresa assicurata a seguito di attività di social engineering. Tuttavia **non sussiste alcuna copertura assicurativa** per oneri e spese derivanti da atti che precedono l'attività di social engineering e che costituiscono un cyber-evento.

B1.2 Danni di responsabilità civile

B1.2.1 Danni causati da una persona di fiducia

- **Danni conseguenti a reati o ad altri atti intenzionali**
L'assicurazione copre i danni patrimoniali (ai sensi della disposizione E11 rientra in tale novero anche il furto di valori pecuniari, dati e cose) subiti da un'impresa assicurata a seguito del fatto che una persona di fiducia causi direttamente un danno patrimoniale a un soggetto terzo a seguito di reati o altri atti intenzionali per i quali l'impresa assicurata stessa è chiamata a rispondere.

- **Danni conseguenti a rivelazione di segreti aziendali e commerciali**
L'assicurazione copre anche i danni patrimoniali in relazione alla rivelazione illecita di segreti aziendali e commerciali di cui un'impresa assicurata è chiamata a rispondere. In deroga alla disposizione B3.4, in tali fattispecie è coperto anche il mancato guadagno subito dai soggetti terzi danneggiati.

B1.2.2 Danni causati da terzi

- **Social engineering (human hacking)**
L'assicurazione copre i danni patrimoniali derivanti da attività di social engineering che chiamano in causa la responsabilità di un'impresa assicurata nei confronti di un altro soggetto terzo. Tuttavia **non sussiste alcuna copertura assicurativa** per oneri e spese derivanti da atti che precedono l'attività di social engineering e che costituiscono un cyber-evento.

B2 Sedi assicurate

L'assicurazione si riferisce a tutte le sedi delle imprese assicurate (stabilimenti, filiali, magazzini, ecc.) ubicate in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per le sedi delle imprese assicurate al di fuori dei due suddetti Paesi.

B3 Esclusioni generali

B3.1 Partecipazione finanziaria

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali causati da una persona di fiducia che detiene una partecipazione finanziaria diretta o indiretta superiore al 30% in un'impresa assicurata.

B3.2 Recidivo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i reati e gli altri atti intenzionali commessi da una persona di fiducia che ha già causato un danno a seguito di abuso di fiducia, laddove una persona incaricata della direzione o della vigilanza dell'impresa assicurata sia venuta a conoscenza di tale fattispecie. Questo principio trova applicazione anche se il primo danno conseguente a un abuso di fiducia è stato causato prima dell'inizio del contratto nell'impresa assicurata o presso un precedente datore di lavoro.

B3.3 Multe e risarcimenti a carattere punitivo

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per pene convenzionali, multe, sanzioni pecuniarie o pretese avanzate in relazione a risarcimenti a carattere punitivo – inclusi i cosiddetti punitive, exemplary o multiple damages.

B3.4 Danni patrimoniali indiretti

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali causati in maniera indiretta (ad es. mancato guadagno, interruzione d'esercizio, danni causati dalla violazione della proprietà intellettuale, danni di reputazione), salvo laddove tali danni risultino esplicitamente assicurati in base al tenore della polizza o delle presenti CGA.

B3.5 Atti di guerra, atti terroristici e altri eventi particolari

Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali conseguenti ad atti di guerra, violazioni della neutralità, atti di terrorismo, rivoluzioni, ribellioni, insurrezioni, disordini interni e misure repressive che ne derivano, nonché in relazione a sciopero, rapimento, estorsione, richieste di riscatto a scopo di estorsione e richieste di riscatto e rivendicazioni in materia di diritto del lavoro.

La copertura assicurativa è operante soltanto se lo stipulante è in grado di comprovare che il danno non presenta alcuna correlazione con uno dei suddetti eventi.

B3.6 **Danni corporali o materiali**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa in relazione a danni corporali o materiali, salvo laddove tali danni risultino esplicitamente assicurati in base al tenore della polizza o delle presenti CGA.

B3.7 **Cyber-eventi**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali verificatisi in relazione a cyber-eventi ai sensi della disposizione E1.

B3.8 **Commercio illecito**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali imputabili ad influenze esterne, quali oscillazioni di valore, perdite di corso e/o a cattivo rendimento, come pure a operazioni aleatorie, salvo laddove un simile evento determini un indebito arricchimento a favore della persona di fiducia o di un terzo, che detta persona di fiducia intendeva arricchire.

Salari, onorari, commissioni, provvigioni, bonus, partecipazioni agli utili e altre retribuzioni, inclusi aumenti salariali e indennità di promozione, non vengono in tal senso intesi come arricchimento indebito.

B3.9 **Finalità operativa illecita e/o contraria alla morale**
Non sussiste alcuna copertura assicurativa per i danni patrimoniali, se la finalità operativa perseguita risulta illecita e/o contraria alla morale, in particolare se in relazione a qualsiasi forma di frode da investimenti di capitale (ad es. sistema di vendita a procacciamento).

Parte C

Estensione della copertura assicurativa – Disposizioni particolari

C1 Assistenza in caso di crisi

C1.1 Spese di accertamento del danno e per la procedura giudiziale

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese necessarie per l'intervento di un fornitore di servizi esterno per

- accertare la dinamica del sinistro,
- avviare misure d'urgenza,
- determinare chi ha cagionato il danno,
- determinare l'entità del danno,
- far valere le pretese di risarcimento danni.

C1.2 Violazioni delle norme sulla protezione dei dati

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese per l'identificazione delle persone colpite dalla violazione delle norme sulla protezione dei dati. Queste spese comprendono anche i costi per l'informazione delle stesse da parte delle imprese assicurate, in via diretta oppure attraverso un servizio d'informazione. L'assicurazione copre anche le spese per la comunicazione con le autorità competenti.

Se un'autorità avvia un procedimento penale, di vigilanza o amministrativo a seguito di una violazione della protezione dei dati, AXA si assume le spese che ne derivano a un'impresa assicurata (quali onorari di avvocati, spese giudiziarie, di indagine e peritali), nonché le spese messe a carico di tale impresa nell'ambito del procedimento. AXA può rifiutarsi di assumersi le spese, se ritiene che le probabilità di successo del ricorso a un mezzo giuridico siano troppo scarse.

C1.3 Comunicazione in caso di crisi (costi di reputazione)

Qualora lo stipulante corra il rischio di una probabile esposizione mediatica critica a seguito di un evento presumibilmente assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA versa l'onere sostenuto per scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione. Essa si assume le spese per le attività svolte da un'agenzia di PR incaricata di concerto con AXA o da parte di AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello stipulante.

C1.4 Consulenza in caso di crisi

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese per la consulenza a favore dello stipulante in merito alla prevenzione di sinistri di natura analoga.

C2 Abuso dell'identità dell'impresa

In caso di evento assicurato, previo accordo, AXA si fa carico delle spese

- per la rettifica di registrazioni e/o la reinscrizione in registri ufficiali,
- per la difesa da azioni o procedimenti di diritto civile o penale nei confronti dell'impresa assicurata, conseguenti a una modifica fraudolenta o a un impiego illegale dell'identità aziendale di un'impresa assicurata.

C3 Pene convenzionali

In deroga parziale delle disposizioni B3.3 e B3.4, l'assicurazione copre l'importo di una pena convenzionale al cui pagamento l'impresa assicurata è tenuta a seguito di una violazione contrattuale imputabile a un evento assicurato ai sensi del presente contratto.

Parte D

Sinistro

D1 Prestazioni

D1.1 Indennizzo dei danni propri

Entro i limiti della copertura assicurativa, AXA paga i danni patrimoniali cagionati all'impresa assicurata, nonché le spese assicurate che questa deve sostenere in relazione al sinistro.

D1.2 Indennizzo di pretese di responsabilità civile

D1.2.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità civile legale, AXA indennizza l'ammontare che l'impresa assicurata o AXA in qualità di suo assicuratore sono tenuti a pagare alla persona danneggiata a titolo di risarcimento. AXA può versare l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata.

D1.2.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

In caso di eventi coperti dall'assicurazione, AXA si assume la difesa contro le pretese ingiustificate o eccessive avanzate nei confronti di un'impresa assicurata o di AXA in qualità di suo assicuratore.

D1.3 Limitazione delle prestazioni

D1.3.1 Entità delle prestazioni

Le prestazioni di AXA per tutti i danni patrimoniali e le spese sono limitate alla somma assicurata fissata nella polizza.

Per singoli rischi inclusi nell'assicurazione trova eventualmente applicazione un massimale speciale (somma limitata che rientra nella somma assicurata), debitamente specificato nella polizza o nelle presenti CGA.

Qualora i danni patrimoniali e i costi per ogni evento o sinistro in serie eccedano la somma assicurata fissata nella polizza (inclusi i danni patrimoniali e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei massimali speciali), la prestazione massima corrisposta da AXA a titolo di risarcimento è limitata all'importo della somma assicurata (indennizzo massimo). Dalla somma assicurata o dal massimale speciale viene dedotto l'ammontare della franchigia convenuta.

D1.3.2 Garanzia unica

La somma assicurata o il massimale speciale vale come garanzia unica per anno di assicurazione: il relativo importo viene corrisposto al massimo una volta per tutti i danni patrimoniali e le spese verificatisi nel corso dello stesso anno di assicurazione.

D1.3.3 Altre assicurazioni

Qualora un'altra assicurazione sia tenuta a erogare le prestazioni relative allo stesso sinistro o allo stesso sinistro in serie, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento

- che eccede la somma assicurata o i massimali speciali dell'altra assicurazione (copertura della differenza nella garanzia) oppure
- che eccede l'estensione della copertura dell'altra assicurazione (copertura della differenza nelle condizioni).

Le prestazioni sulla scorta di un'altra assicurazione vengono dedotte dalla somma assicurata e dai massimali speciali del presente contratto.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla disposizione A3.6.

D1.3.4 Costi interni per la liquidazione del sinistro

I costi interni sostenuti da AXA per la liquidazione del sinistro non vengono dedotti dalla somma assicurata, né tantomeno computati ai fini della determinazione della franchigia. Sono considerati costi interni esclusivamente i costi che AXA sostiene per i suoi dipendenti.

D1.4 Requisito preliminare per un obbligo di prestazione

Una prestazione di indennizzo presuppone che l'impresa assicurata sia in grado di dimostrare il motivo e l'entità dell'obbligo di risarcimento dell'autore del danno identificato in maniera univoca.

Qualora l'impresa assicurata non sia in grado di identificare l'autore del danno, AXA corrisponde comunque un indennizzo

- se il procedimento penale non è stato sospeso o un proscioglimento non è stato pronunciato per l'impossibilità di dimostrare un dolo dell'autore, e
- se il danno subito si configura con preponderante probabilità come un sinistro assicurato.

Come ulteriore condizione preliminare per un obbligo di prestazione, l'impresa assicurata può essere indotta da AXA a

- promuovere un'azione penale a carico di un autore identificato per nome oppure ignoto,
- avanzare una richiesta di risarcimento nei confronti del responsabile del danno e conferire a tale riguardo una procura processuale all'avvocato designato da AXA.

D2 Franchigia

D2.1 Per evento

Le imprese assicurate sopportano per ogni sinistro la franchigia che è indicata nella polizza. Ai singoli rischi si applica un'eventuale franchigia speciale specificata nella polizza.

La franchigia si riferisce anche alle spese di cui ad es. alla disposizione C1. Ciò vale indipendentemente dal fatto che le pretese per danni patrimoniali vengano avanzate nei confronti di un'impresa assicurata e/o di AXA in qualità di suo assicuratore.

D2.2 Presenza di più coperture

Se, in caso di evento assicurato, vengono fatte valere più coperture che prevedono una franchigia identica, le imprese assicurate dovranno sopportare la franchigia una sola volta.

Se queste coperture prevedono franchigie diverse, le imprese assicurate dovranno sopportare al massimo la franchigia più elevata fra tutte quelle pattuite.

D2.3 Rimborso

Di regola la franchigia è a carico delle imprese assicurate. Se AXA paga l'indennizzo direttamente alla persona danneggiata senza deduzione preventiva della franchigia, le imprese assicurate dovranno rimborsare tale franchigia ad AXA rinunciando a qualsiasi obiezione. Lo stesso vale se AXA paga direttamente i costi per il coinvolgimento di terzi (ad es. esperti, avvocati o tribunali).

D2.4 Presenza di prescrizioni legali
Qualora le disposizioni di legge prescrivano una franchigia inferiore a quella fissata nella polizza, nei confronti delle persone danneggiate vale la franchigia disposta dalla legge.

D3 Avviso di sinistro e obblighi d'informazione

D3.1 Notifica del sinistro
Qualora si verifichi un evento che potrebbe prevedibilmente interessare l'assicurazione, le imprese assicurate devono darne avviso quanto prima ad AXA. Nell'ambito di un'assicurazione dei rischi postumi ai sensi della disposizione A3.6, le imprese assicurate devono far pervenire ad AXA la notifica di sinistro al più tardi 30 giorni dopo la scadenza dell'assicurazione dei rischi postumi. In caso contrario, in deroga parziale alla disposizione A8.1 non trova applicazione alcuna copertura assicurativa. Se una persona danneggiata si rivolge direttamente ad AXA, questa informa l'impresa assicurata interessata.

D3.2 Obblighi d'informazione
Le imprese assicurate devono, in ogni momento, quanto prima e a proprie spese,

- informare AXA dietro apposita richiesta in modo circostanziato e veritiero circa il momento, le circostanze e l'entità del danno,
- fornire ad AXA tutte le indicazioni e i documenti richiesti che possono apportare un contributo all'accertamento del caso,
- dietro richiesta, concedere ad AXA libero accesso ai libri contabili e ai giustificativi.

D4 Trattamento del sinistro

AXA si fa carico del trattamento del sinistro se il danno proprio assicurato o la pretesa di responsabilità civile superano la franchigia e se la somma assicurata non è stata ancora esaurita. AXA è autorizzata a occuparsi del trattamento del sinistro anche se le pretese avanzate non superano l'ammontare della franchigia.

D4.1 In caso di danni propri
AXA verifica innanzitutto se il sinistro si configura come un danno patrimoniale assicurato. L'impresa assicurata è tenuta ad assistere e supportare AXA nell'accertamento della dinamica del sinistro e a fornire le prove del danno patrimoniale. Un semplice raffronto tra stato teorico e stato effettivo, nonché dati rilevati in modo statistico non sono accettabili come attestazione di un danno patrimoniale.
Per le spese di accertamento del danno e di procedura giudiziale a carico di un terzo sussiste una copertura entro i limiti della disposizione C1.1.

D4.2 In caso di pretese di responsabilità civile
D4.2.1 **Assunzione del trattamento del sinistro**
AXA conduce a proprie spese le trattative con la persona danneggiata e, pertanto, rappresenta le imprese assicurate. Il modo in cui AXA liquida le pretese della persona danneggiata è vincolante per le imprese assicurate. AXA ha il diritto di rinunciare a un trattamento proprio del sinistro. In questo caso essa comunica per iscritto al-

le imprese assicurate che possono procedere, di concerto con AXA, a designare un legale. Gli ulteriori obblighi e doveri in caso di sinistro restano invariati.

D4.2.2 **Obblighi delle imprese assicurate**
Le imprese assicurate sono tenute a sostenere AXA a proprie spese nel trattamento del sinistro. Ciò vale in modo particolare per l'accertamento della fattispecie e del danno nonché per la difesa contro le pretese avanzate. L'obbligo di assistenza sussiste anche in caso di processo, nonché se le pretese vengono avanzate nei confronti di AXA in qualità di assicuratore di responsabilità civile.

D4.2.3 **Processo**
Se non viene raggiunta un'intesa con la persona danneggiata e questa procede per via giudiziaria, vale quanto segue:

a) Azione legale contro un'impresa assicurata
Di concerto con l'impresa assicurata, AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. In questo senso, AXA rappresenta l'impresa assicurata. AXA si assume le spese giudiziarie e legali a carico dell'impresa assicurata ed è autorizzata a concludere un accordo sull'onorario con il legale del processo. Ad AXA spetta un'eventuale indennità ripetibile alla controparte assegnata all'impresa assicurata, ad eccezione delle indennità attribuite a quest'ultima e destinate a coprire le spese personali.

b) Azione legale nei confronti di AXA
AXA designa il legale del processo, stabilisce la strategia processuale e le relative modalità di definizione (riconoscimento della richiesta, transazione o sentenza) e adotta tutte le ulteriori misure processuali. AXA si assume le spese giudiziarie e legali entro i limiti delle prestazioni assicurate. AXA informa a ciclo continuo le imprese assicurate sull'andamento del procedimento.

c) Azione legale nei confronti di un'impresa assicurata e di AXA
Per quanto possibile e di concerto con l'impresa assicurata, AXA designa un legale del processo per la rappresentanza congiunta dall'impresa assicurata e di AXA. Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui alla disposizione D4.2.3 litt. a e b.

D5 Buona fede contrattuale

L'impresa assicurata è tenuta alla buona fede contrattuale. Senza un consenso preventivo da parte di AXA, deve astenersi da qualsiasi trattativa diretta con l'autore del danno o con la persona danneggiata, né ha facoltà di riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere accordi transattivi e corrispondere indennizzi. L'impresa assicurata non può parimenti cedere le pretese di copertura senza l'assenso preventivo di AXA, né tantomeno esonerare terzi dalla responsabilità.

D6 Diritto di regresso

Le pretese che l'impresa assicurata può far valere per il danno assicurato nei confronti delle persone responsabili o di terzi passano ad AXA nella stessa misura in cui essa ha corrisposto l'indennizzo.

AXA può richiedere all'impresa assicurata una dichiarazione di cessione scritta. L'impresa assicurata è responsabile nei confronti di AXA per qualsiasi pregiudizio del diritto di regresso di quest'ultima.

D7 Regresso contro le imprese assicurate

AXA ha diritto di regresso contro le imprese assicurate, nella misura in cui avrebbe avuto diritto di rifiutare o ridurre le sue prestazioni secondo le disposizioni del contratto di assicurazione o della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA).

D8 Prescrizione relativa al contratto di assicurazione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione cadono in prescrizione cinque anni dopo l'insorgere della fattispecie su cui è fondato l'obbligo di prestazione da parte di AXA.

Parte E

Definizioni

E1 Cyber-evento

È considerato cyber-evento un attacco intenzionale

- da parte di terzi o persone di fiducia al sistema IT di un'impresa assicurata, ovvero ai sistemi di cloud computing di cui l'impresa assicurata stessa si avvale (danno proprio),
- da parte di terzi al sistema IT di un'impresa assicurata, ovvero ai sistemi di cloud computing di cui l'impresa assicurata stessa si avvale, con conseguente danno ad altri terzi (danno di responsabilità civile),
- da parte di persone di fiducia al sistema IT di un soggetto terzo, a condizione che il sistema IT dell'impresa assicurata venga utilizzato in modo illecito (danno di responsabilità civile).

La causa di un cyber-evento deve essere imputabile a un programma nocivo, un attacco di hacker o un attacco Denial of Service attraverso le reti informatiche o supporti dati digitali.

E2 Dati elettronici

I dati elettronici sono informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate su appositi supporti. I dati elettronici non sono equiparati a cose.

E3 Denial of Service (DoS)

Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è la compromissione di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco intenzionale a un sistema IT.

E4 Terzi

Sono considerati soggetti terzi tutte le persone che non sono né un'impresa assicurata, né una persona di fiducia.

Le società controllanti e affiliate non menzionate nella polizza non sono considerate come terzi.

E5 Valori pecuniari

Sono considerati valori pecuniari il denaro contante, carte di credito e di debito di ogni tipo, strumenti di moneta quali cash card, tax card, ecc.; assegni e altri mezzi di pagamento, buoni, abbonamenti di qualsiasi genere, biglietti e valori mobiliari.

Sono parimenti considerati valori pecuniari le monete virtuali (criptovalute), a condizione che le stesse siano depositate in modalità decentrale e si fondino sulla tecnologia Blockchain.

E6 Attacchi di hacker

Gli attacchi di hacker sono modifiche intenzionali di programmi e di dati con finalità di danneggiamento. In occasione di un simile attacco, gli hacker si procurano un accesso non autorizzato attraverso le reti informatiche, in particolare Internet. Non sono considerati attacchi di hacker le modifiche di programmi e dati da parte di software nocivi (malware).

E7 Sistemi IT

Un sistema informatico (o IT) comprende hardware informatico e reti (incl. software) di qualsiasi tipo atti a elaborare e archiviare dati elettronici:

sistemi di server, sistemi di archiviazione, personal computer, notebook, tablet, smartphone, dispositivi per la trasmissione di dati a distanza, ecc.

Sono considerati sistemi IT anche le gestioni computerizzate di apparecchiature tecniche, macchine e impianti integrati all'interno di reti.

E8 Programmi nocivi

Sono indicati come programmi nocivi (evilware, junkware o malware) i programmi informatici che sono stati sviluppati per eseguire funzioni indesiderate e dannose. Il termine di «programmi nocivi» è pertanto un iperonimo che comprende virus informatici, worm, trojan, ransomware, ecc. I software programmati in modo errato che possono provocare danni non sono invece considerati come programmi nocivi.

E9 Sinistro in serie

Più atti commessi dalla stessa persona e gli atti a cui partecipano assieme più persone sono considerati come un unico sinistro, indipendentemente dal numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto.

E10 Social engineering (human hacking)

È considerato come social engineering una presa di contatto personale di terzi con una persona di fiducia (ad es. per telefono e/o per via elettronica) per sfruttare, simulando il falso, la sua disponibilità all'aiuto, buona fede o insicurezza e spingerla a fornire oralmente o in forma scritta alla terza persona dati riservati quali nomi utenti o password oppure a effettuare determinate azioni (ad es. trasferimento di valori pecuniari o effettuazione di consegne di merci).

E11 Reati e altri atti intenzionali

Sono considerati reati le azioni quali

- appropriazione indebita,
- frode,
- furto di valori pecuniari, dati e cose.

Questo elenco non è esaustivo.

Sono equiparati ai reati gli altri atti intenzionali che comportano un obbligo di risarcimento dei danni ai sensi delle disposizioni legali in materia di atti illeciti.

E12 Autore dell'atto

È considerato autore chi commette un reato o un altro atto intenzionale ai sensi della disposizione E11. Il compimento dell'atto può avvenire sia attraverso la perpetrazione individuale, la complicità e la perpetrazione indiretta, sia attraverso la partecipazione (istigazione o assistenza).

E13 Danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono danni pecuniari che non sono conseguenti né a un danno corporale né a un danno materiale subito dalla persona danneggiata. Sono equiparati ai danni patrimoniali anche i costi per l'assistenza in caso di crisi e il furto di valori pecuniari, dati e cose.

E14 Imprese assicurate

Le imprese assicurate sono le persone fisiche o giuridiche, ovvero le società di persone indicate nella polizza come stipulanti, nonché le società affiliate dello stipulante appositamente specificate, con sede in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein, laddove risultino adempite le condizioni di seguito riportate.

Sono considerate società affiliate le imprese giuridicamente indipendenti (persone giuridiche) che, in termini di diritto di voto, risultano

- per oltre il 50% di proprietà dello stipulante, oppure
- dal 20% al 50% di proprietà dello stipulante, e sulle quali lo stipulante stesso può dimostrare di esercitare un'influenza preponderante sulla gestione operativa.

E15 Anno di assicurazione

Per anno di assicurazione si intende il periodo di tempo in base al quale viene calcolato il premio annuo, il quale ha inizio con la data di esigibilità del premio annuo e si conclude il giorno antecedente alla data di esigibilità del premio annuo successivo.

E16 Persone di fiducia

Sono considerate persone di fiducia coloro che, nel momento in cui viene causato il danno,

- a) operano come dipendenti attivi per un'impresa assicurata, ivi inclusi apprendisti e praticanti,
- b) operano come rappresentanti di un'impresa assicurata,
- c) operano per un'impresa assicurata come forza lavoro temporanea, quali collaboratori interinali (in locazione) oppure collaboratori con un contratto a tempo determinato,
- d) operano, su mandato di un'impresa assicurata o di un'azienda da queste incaricata, in una posizione assimilabile a quella di dipendente (ad es. personale addetto alla sicurezza, alla manutenzione o alla pulizia),
- e) svolgono, in qualità di avvocati, fiduciari, revisori contabili, consulenti fiscali e relativi dipendenti, attività tipiche della rispettiva professione per conto di un'impresa assicurata,
- f) sono stati incaricati, su mandato di un'impresa assicurata o di un'azienda da queste incaricata, delle attività di installazione, manutenzione o assistenza dei sistemi IT (hardware), ovvero dello sviluppo, dell'assistenza o della manutenzione di programmi IT (software).

Le persone di cui alle disposizioni E16 a) e b) sono considerate ancora come persone di fiducia fino a 90 giorni dopo la conclusione definitiva della loro attività per conto di un'impresa assicurata.

Le persone di cui alle disposizioni da E16 c) – f) sono considerate come persone di fiducia soltanto durante la loro attività contrattuale per conto di un'impresa assicurata. AXA risponde per i danni causati da queste persone soltanto nella misura in cui nessun'altra assicurazione sia tenuta a erogare prestazioni.

E17 Rappresentanti delle imprese assicurate

I rappresentanti delle imprese assicurate sono persone incaricate della conduzione o della vigilanza dell'azienda (rientrano in tale novero ad es. direttori, gerenti, membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di fondazione). L'ufficio di revisione non è considerato come rappresentante delle imprese assicurate.



Notificare un sinistro?

È possibile notificare un sinistro online, in modo semplice e rapido, all'indirizzo:

[AXA.ch/notifica-sinistro-impres](https://www.axa.ch/notifica-sinistro-impres)

AXA
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
AXA Assicurazioni SA

AXA.ch
myAXA.ch (portale clienti)